

Verbale di accordo

Bologna, 26 settembre 2013

tra

ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili

e

FILLEA – CGIL della provincia di Bologna

FILCA – CISL della provincia di Bologna

FeNEAL – UIL della provincia di Bologna

Premesso che:

- a) il settore negli ultimi anni è stato oggetto di una profonda trasformazione, imputabile alla crisi, che ha portato al progressivo svuotamento delle imprese in termini di risorse umane
- b) le Parti hanno individuato la necessità di rendere il lavoro dipendente più competitivo al fine di contrastare il progressivo impoverimento delle imprese in termini di capacità professionali ed improntare, attraverso meccanismi incentivanti a favore di imprese regolari e lavoratori dipendenti, le dinamiche retributive ad un recupero della produttività del lavoro dipendente, fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori e l'adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita.
- c) in data 19 aprile 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di settore che, all'allegato 3 (articolo 38), demanda alle organizzazioni territoriali la determinazione, non anteriore al 1 luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che sarà collegato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
- d) L'allegato I del contratto integrativo provinciale 18 luglio 2006, afferma che "gli obiettivi [di crescita del settore] possano essere raggiunti attraverso l'ulteriore riduzione del cuneo contributivo e fiscale in relazione a specifici elementi della retribuzione collegati alla produttività e alla qualità del lavoro subordinato, la cui attuazione, nel nostro settore, dovrà avvenire nell'ambito della contrattazione territoriale di secondo livello" e che a tal fine le parti firmatarie ritengono di utilizzare il premio di presenza per operai ed impiegati.

Tutto ciò premesso,

Si conviene quanto segue

Articolo 1

L'art. 4 del contratto integrativo provinciale 18 luglio 2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

PASTO GIORNALIERO

Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale, l'impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo del pasto giornaliero, pari ad Euro 5,87, con un contributo pari a quattro quinti del costo stesso, con un massimo di Euro 4,70 per ciascun pasto consumato. Il lavoratore che usufruisce del servizio concorrerà al suddetto pagamento con un contributo equivalente ad un quinto del costo del pasto.

Qualora il lavoro giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il pasto.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese.

Ai fini del computo del pasto sugli Istituti contrattuali di cui all'accordo interconfederale 20 aprile 1956 verranno considerati utili gli importi stabiliti per la provincia di Bologna dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 per le prestazioni in natura agli effetti dei contributi previdenziali.

Qualora non possano realizzarsi le condizioni per l'attuazione del pasto giornaliero verranno concordate in sede aziendale modalità per una prestazione alternativa.

Articolo 2

L'art. 5 del contratto integrativo provinciale 18 luglio 2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

PREMIO DI PRESENZA PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI

Con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale, il premio di presenza orario per gli operai, sarà pari a:

- per gli operai di produzione: Euro 0,30 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (art. 6 lett. b) c.c.n.l. 19 aprile 2010 e successivi aggiornamenti): Euro 0,27 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 lett. c) c.c.n.l. 19 aprile 2010 e successivi aggiornamenti): Euro 0,24 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

Il premio di presenza per gli impiegati, che con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad Euro 31,00.

Il premio di presenza mensile degli impiegati verrà ridotto, fino a suo esaurimento, di 1/26 del suo ammontare per ogni giornata di assenza, a qualsiasi titolo, dal lavoro. Si procederà alla medesima decurtazione anche per quelle giornate, parzialmente lavorate, in cui le ore di assenza siano pari o superiori a quelle lavorate.

Gli eventuali trattamenti in essere a titolo di premio presenza saranno assorbiti fino a concorrenza del trattamento economico disciplinato nel presente articolo, fatti salvi quelli riconosciuti da accordi collettivi per i medesimi titoli.

Nel caso di rapporto di lavoro degli impiegati a part-time di tipo orizzontale, il premio di presenza verrà riproporzionato in base all'orario settimanale prestato.

Il premio del presente articolo sarà computato ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.

Ai sensi dell'art 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, le parti dichiarano che il contenuto del presente articolo è conforme alle disposizioni del predetto DPCM ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche eventualmente corrisposte del presente articolo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

Articolo 3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'elemento variabile della retribuzione (di seguito anche E.V.R.) ha natura di premio variabile che tiene conto, ai fini della sua misura e corresponsione, anche ai sensi dell'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

A. Verifica dell'andamento congiunturale del settore

L'E.V.R. sarà correlato, ai fini della sua erogazione, all'andamento degli indicatori indicati, unitamente al loro valore ponderale e alla percentuale di tolleranza, nella tabella che segue.

Indicatore	Peso ponderale
a) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Mutua Edile	20%
b) Monte salari denunciato in Cassa Mutua Edile	10%
c) Ore complessivamente denunciate in Cassa Mutua Edile	30%
d) Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la provincia di Bologna	10%
e) Rapporto fra ore effettivamente lavorate e complessivamente denunciate alla Cassa Mutua Edile	30%

L'indicatore di cui alla lettera e), corrispondente al quoziente risultante dal rapporto fra ore lavorate (dividendo) e denunciate (divisore), sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Nello specifico l'arrotondamento avverrà al centesimo superiore nel caso di millesimi pari o superiori a 5, al centesimo inferiore negli altri casi.

Nella valutazione degli indicatori sub a), b) e c), si considerano come neutri gli scostamenti inferiori al 1 per cento.

Gli indicatori saranno valutati dalle parti firmatarie entro il 31 gennaio di ogni anno di corresponsione dell'E.V.R. Gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'E.V.R. per il medesimo anno. In sede di prima applicazione ed in relazione all'E.V.R. da corrispondere nel corso del 2013, la verifica verrà effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto integrativo.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Per gli indicatori afferenti alla Cassa Mutua Edile, verranno considerati gli anni edili (1 ottobre – 30 settembre).

Pertanto:

1. Per il periodo di erogazione 2012 (riproporzionato sugli ultimi 6 mesi del 2011 come da contratto collettivo nazionale e riferito ai mesi di maturazione del medesimo anno), verranno esaminati gli indicatori medi relativi al periodo dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2011 raffrontati agli indicatori medi del periodo dal 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2010
2. Per il periodo di erogazione 2013 (riferito ai 12 mesi di maturazione del 2012), verranno esaminati gli indicatori medi relativi al periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2012 raffrontati agli indicatori medi del periodo dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2011.
3. Per il periodo di erogazione 2014 (riferito ai 12 mesi di maturazione del 2013), verranno esaminati gli indicatori medi relativi al periodo dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2013 raffrontati agli indicatori medi del periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2012.

In relazione all'indicatore sub d) (Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la provincia di Bologna), le parti convengono che qualora il medesimo non sia oggettivamente disponibile in relazione ai periodi di cui ai precedenti capoversi entro il termine stabilito per la verifica, la medesima si svolgerà sulla base degli altri indicatori e dei pesi ponderali di questi.

Nell'ambito delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'E.V.R. sarà riconosciuto qualora almeno due dei suddetti indicatori risultino positivi, o comunque pari.

B. Misura dell'E.V.R.

La misura massima annua dell'E.V.R. (tetto) viene stabilita entro i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010.

L'E.V.R. sarà pari a quanto risultante dall'applicazione dei pesi ponderali degli indicatori pari o positivi. Qualora la somma dei pesi ponderali degli indicatori, come sopra determinati, sia inferiore al 30%, l'erogazione avverrà comunque nella misura del 30% del tetto.

L'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto nazionale e dal presente contratto integrativo provinciale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

C. Verifiche aziendali

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento congiunturale più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche provinciali, nel mese di febbraio di ogni anno di vigenza del presente contratto integrativo, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai)
b) Volume d'affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) Ore lavorate così come registrate su Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati al momento dell'erogazione)

La verifica aziendale relativa all'erogazione dell'anno 2013 dovrà svolgersi entro il termine del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale.

Non si potrà dar luogo a verifica aziendale qualora la verifica provinciale abbia portato alla definizione di un importo di E.V.R. pari al 30% del tetto.

L'indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno precedente a quello di erogazione.

L'indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Per l'indicatore di cui alla lett. a), verranno considerati gli anni edili (1 ottobre - 30 settembre) nei trienni di riferimento, così come previsto per le verifiche provinciali.

Per gli indicatori di cui alle lett. b) e c) e per la verifica relativa all'erogazione dell'anno 2013, verranno esaminati gli indicatori medi relativi al periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, raffrontati agli indicatori medi del periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Ai fini delle successive verifiche, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

In base alle verifiche aziendali, l'E.V.R. sarà erogato nelle seguenti misure:

- a) Nel caso di entrambi gli indicatori pari o positivi: nella misura prevista a livello provinciale
- b) Nel caso di un solo indicatore pari o positivo: nella misura pari al 30% del tetto massimo definito a livello provinciale, più il 50% della eventuale differenza fra quanto stabilito a livello provinciale ed il 30% del tetto medesimo.
- c) Nel caso di nessun indicatore pari o positivo: nella misura del 30% del tetto massimo definito a livello provinciale.

Nel caso delle lett. b) e c) l'impresa sarà tenuta a presentare alla Cassa Mutua Edile, alle R.S.U., se costituite, e alle parti firmatarie del presente contratto integrativo provinciale, una dichiarazione redatta secondo lo schema che verrà successivamente concordato fra le parti, con esposizione dei valori degli indicatori oggetto di verifica.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, le R.S.U. e/o le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo provinciale potranno richiedere un confronto con l'impresa per la verifica congiunta dell'autodichiarazione inviata da quest'ultima. La verifica congiunta si svolgerà esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa e, nel caso di impresa con dipendenti operai, dell'attestazione, che in tale fase la Cassa Mutua Edile rilascerà all'impresa stessa, relativa alla corrispondenza fra le ore dichiarate e quelle effettivamente denunciate da quest'ultima. Per le imprese con soli dipendenti impiegati, la verifica della dichiarazione potrà avvenire con riferimento al LUL.

La verifica della dovrà concludersi entro i successivi 10 giorni e, nel caso di imprese associate o aderenti ad ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili o comunque iscritte alla Cassa Mutua Edile, la stessa potrà avvenire con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'Associazione.

In caso di mancato invio della dichiarazione entro il mese di marzo, o entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo provinciale limitatamente al 2013, nonché nel caso di rinuncia dell'impresa alla verifica congiunta o di insussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'E.V.R. in misura ridotta, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

D. Erogazione dell'E.V.R. ¹

L'E.V.R. sarà erogato ai lavoratori in forza alla data del 1 aprile dell'anno di erogazione..

Esso sarà proporzionalmente ridotto di quote mensili per quei lavoratori che non possono vantare 12 mesi di effettivo lavoro nell'anno di maturazione che è identificato nell'anno solare precedente a quello di normale erogazione. Ai fini del presente articolo si considerano di effettivo lavoro, o comunque assimilate, le frazioni di mese superiori ai 15 giorni di presenza al lavoro, anche per parte della giornata, nonché, in ogni caso, ogni periodo in cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione a carico del datore di lavoro (ferie, permessi retribuiti, malattia anche professionale, etc.)

¹ Es. 1: verifica provinciale positiva e rapporto di lavoro terminato il 31 maggio: il lavoratore percepirà l'E.V.R. maturato l'anno precedente in un'unica soluzione, detratta la rata di aprile già erogata. Nulla sarà dovuto a titolo di E.V.R. per l'anno in corso.

Es. 2: verifica provinciale positiva e rapporto di lavoro terminato il 30 settembre; il lavoratore percepirà l'E.V.R. maturato l'anno precedente in un'unica soluzione, detratte le rate da aprile ad agosto già erogate. Nel caso di almeno sei mesi effettivamente lavorati nell'anno in corso, il lavoratore percepirà, in un'unica soluzione, l'E.V.R. sulla base del maturato nell'anno in corso e calcolato sul 30% del tetto.

Es. 3: verifica provinciale positiva effettuata nell'anno precedente, rapporto di lavoro terminato il 31 marzo; il lavoratore percepirà l'E.V.R. maturato l'anno precedente (nel caso di almeno sei mesi di lavoro effettivamente lavorati in quell'anno) in un'unica soluzione calcolato sul 30% del tetto; non sarà dovuto l'E.V.R. per l'anno in corso.

Es. 4: ultima verifica provinciale negativa: non sarà dovuto l'E.V.R.

L'E.V.R. sarà inoltre riproporzionato, sulla base dell'orario svolto, per i lavoratori a tempo parziale.

L'E.V.R. come sopra determinato, se dovuto, sarà suddiviso in 9 rate mensili consecutive e di pari importo ed erogato unitamente alle retribuzioni dei mesi da aprile a dicembre compresi, anche ai lavoratori comandati in trasferta in altre province

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo da aprile a dicembre, le quote di E.V.R. non ancora erogate saranno pagate unitamente alle competenze di fine rapporto in un'unica soluzione.

Fermo quanto stabilito al capoverso precedente, qualora il rapporto di lavoro cessi prima delle verifiche provinciale e aziendale, il lavoratore che possa vantare almeno sei mesi di lavoro nell'anno di maturazione, calcolati come sopra, avrà altresì diritto all'erogazione anticipata ed in un'unica soluzione dell'E.V.R. relativo al medesimo anno, riproporzionato in base al periodo di lavoro svolto, e calcolato sul 30% del tetto massimo previsto per il medesimo anno. In caso di più rapporti di lavoro intercorsi nell'anno, si procederà a sottrarre dall'importo dell'E.V.R. quanto eventualmente erogato nell'occasione delle precedenti cessazioni, per il medesimo titolo e per il medesimo periodo di competenza.

Non si procederà all'erogazione di cui al capoverso precedente qualora le ultime verifiche provinciali disponibili non abbiano portato alla determinazione dell'erogazione dell'E.V.R.

In fase di prima applicazione, qualora dalle verifiche dovessero risultare dovuti l'E.V.R. per il 2013 in relazione al maturato del 2012 e/o quello per il 2012 in relazione al maturato degli ultimi 6 mesi del 2011, si procederà alla loro erogazione in due rate di pari importo, con le retribuzioni di novembre e dicembre, alle condizioni sopra stabilite ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale.

E. Altre disposizioni

Le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica il presente contratto integrativo, per il primo anno di attività nella provincia di Bologna dovranno erogare l'E.V.R. nella misura e nei modi di cui al capitolo B e D. Successivamente, ai fini della verifica aziendale di cui al capitolo C, e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Ai sensi dell'art 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, le parti dichiarano che il contenuto del presente articolo è conforme alle disposizioni del predetto DPCM ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche eventualmente corrisposte del presente articolo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM e dell'art. 1, commi 67 e 68, della L. 247/2007.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna,

ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili




FILLEA - CGIL della provincia di Bologna

FILCA - CISL della provincia di Bologna

FeNEAL - UIL della provincia di Bologna


Verbale di accordo

Bologna, 26 settembre 2013

tra

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili

e

FILLEA - CGIL della provincia di Bologna

FILCA - CISL della provincia di Bologna

FeNEAL - UIL della provincia di Bologna

premessi che

- Il contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010 all'art. 108, nel paragrafo titolato "Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile", prevede l'istituzione di meccanismi di riduzione dei contributi da versare alla Cassa Edile in favore delle imprese regolari ai sensi dell'art. 29 della L. 341/95 ed in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC da attuare "con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile";
- In risposta alla crisi del settore occorre individuare misure di sostegno alle imprese dotate di struttura produttiva propria affinché non venga compromesso il loro patrimonio di professionalità sviluppato negli anni;

Tutto ciò premesso,

Si conviene quanto segue

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) Cassa Edile: Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna;
- b) "aliquota globale Cassa Edile": la cifra risultante dalla somma delle singole aliquote, per la parte a carico del datore di lavoro, che compongono la contribuzione complessiva alla Cassa Edile;
- c) "impresa regolare": l'impresa che, per l'intero anno edile di riferimento:
 - abbia denunciato per ogni dipendente operaio un numero di ore lavorate non inferiore a quello contrattuale, salve le causali di assenza previste dall'art. 29 della L. 341/95 e dai suoi provvedimenti di attuazione,

e che

- abbia effettuato i pagamenti contributivi dovuti alle scadenze mensili in vigore, fatta salva una tolleranza di 30 giorni;

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle imprese regolari che:

- a) possono vantare un'anzianità continuativa di iscrizione alla Cassa Mutua Edile di almeno due anni edili maturata precedentemente all'anno edile a cui si riferisce la riduzione contributiva, e che
- b) abbiano mantenuto attiva la posizione Cassa Mutua Edile, provvedendo ai relativi versamenti, per almeno sei mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno edile a cui si riferisce la riduzione contributiva, e che
- c) risultino iscritte alla Cassa Mutua Edile al momento dell'effettuazione dei rimborsi di cui all'art. 3 del presente accordo.

Le imprese edili che si iscriveranno alla Cassa Mutua Edile potranno far valere, ai fini del primo comma lett. a) del presente articolo, anche i pregressi periodi di iscrizione ad altra Cassa Edile operante nella Provincia di Bologna e costituita in ottemperanza a contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine le imprese, all'atto dell'iscrizione alla Cassa Mutua Edile, presenteranno una certificazione, rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza, attestante il periodo di iscrizione a quest'ultima, nonché la situazione di regolarità contributiva di cui all'art. 1 del presente accordo.

Qualora la Cassa Edile di provenienza non rilasci la certificazione di cui al paragrafo precedente entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'impresa richiedente, quest'ultima dovrà produrre, in sua sostituzione, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti anzianità di iscrizione di cui al presente articolo e di regolarità contributiva di cui all'art. 1. La Cassa Mutua Edile verificherà anche attraverso la BNI la conformità alla realtà di quanto autocertificato dall'impresa.

Art. 3

Misure della riduzione contributiva

L'aliquota globale Cassa Edile è ridotta nella misura pari a 0,30 per le aziende di cui all'articolo 2.

In aggiunta alla riduzione di cui al precedente paragrafo, è concessa un'ulteriore riduzione, nella misura pari a 0,10, per le aziende di cui all'articolo 2, limitatamente ai dipendenti operai assunti nel corso dell'anno edile a cui la riduzione contributiva si riferisce, che, al momento dell'assunzione non abbiano ancora compiuto i 30 anni di età o abbiano già compiuto i 50 anni di età.

Nel corso dell'anno edile il pagamento della contribuzione alla Cassa Edile avverrà nella misura piena e con le aliquote stabilite dal contratto integrativo provinciale. Al termine dell'anno edile, la Cassa Edile verificherà la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 per l'applicazione della riduzione contributiva di cui ai commi

precedenti, nonché la misura effettiva spettante, ed entro la fine dell'anno solare provvederà all'effettuazione del rimborso in favore delle imprese regolari.

Art. 4

Disposizioni finali

Gli effetti del presente accordo, che ha natura sperimentale, si produrranno sugli anni edili 2012 – 2013 e 2013 – 2014. L'eventuale estensione all'anno edile 2014 – 2015 potrà avvenire subordinatamente alla verifica, ad opera delle parti firmatarie, della compatibilità della riduzione contributiva con le dinamiche di bilancio della Cassa Mutua Edile.

Gli oneri derivanti alla Cassa Mutua Edile dall'applicazione del presente accordo verranno imputati al Fondo Attuazione Nuovi Servizi (FANS).

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, 26 settembre 2013

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili



FILLEA - CGIL della provincia di Bologna



FILCA - CISL della provincia di Bologna



FeNEAL - UIL della provincia di Bologna



Verbale di accordo

Bologna, 26 settembre 2013

tra

ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili

e

FILLEA - CGIL della provincia di Bologna

FILCA - CISL della provincia di Bologna

FeNEAL - UIL della provincia di Bologna

Articolo 1

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI DELLA CASSA MUTUA EDILE

In relazione alla prestazione regolamentare "Case di vacanza", a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo saranno accettate dalla Cassa Mutua Edile esclusivamente le domande per soggiorni goduti presso strutture convenzionate con la Cassa Mutua Edile. Dalla medesima data è abrogata la prestazione di rimborso delle spese per il soggiorno in case vacanza estive non convenzionate. Sono fatte salve le richieste ad oggi già presentate alla Cassa Mutua Edile per le quali sussistano i requisiti regolamentari previgenti.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, 26 settembre 2013

ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili



FILLEA - CGIL della provincia di Bologna



FILCA - CISL della provincia di Bologna



FeNEAL - UIL della provincia di Bologna



PROTOCOLLO D'INTESA PER L'OPERATIVITÀ DEGLI ENTI BILATERALI NEL TERRITORIO DI BOLOGNA

tra

- ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili, rappresentato dal Presidente Luigi Amedeo Melegari e da Mauro Vignoli, con l'assistenza di Carmine Preziosi, Lorenzo Desole, Gianluigi Laus;

e

- Feneal UIL della Provincia di Bologna, rappresentata da Riccardo Galasso;
- Filca CISL della Provincia di Bologna, rappresentata da Cristina Raghitta;
- Fillea CGIL della Provincia di Bologna, rappresentata da Maurizio Maurizzi;

si conviene quanto segue

1. SCENARIO ED OPERATIVITÀ DEGLI ENTI BILATERALI NEL TERRITORIO DI BOLOGNA

Dopo oltre 4 anni di crisi, le parti prendono atto del calo della base imponibile e della massa salari di riferimento nel settore edile a Bologna, calo quantificabile in circa il 40% (base 2008 su 2010) che ha un riflesso diretto sull'operatività degli Enti Bilaterali di emanazione contrattuale del territorio di Bologna, quali la Cassa Mutua Edile e l'IIPLE/CPTO, amministrati dalle parti firmatarie.

Le parti ribadiscono l'importanza del sistema bilaterale, quale strumento di attuazione delle politiche contrattuali e di regolamentazione del mercato del lavoro e si impegnano ad operare affinché venga rafforzato e valorizzato il sistema degli Enti Bilaterali, che rappresentano un indubbio valore aggiunto per il settore dell'edilizia ed una risorsa ai fini della qualificazione del settore.

In considerazione della grave crisi in cui versa il settore edile, che ha inevitabilmente avuto gravi ripercussioni anche sugli Enti Paritetici, le parti convengono sulla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza degli stessi, a beneficio dei lavoratori e delle imprese ed un corretto rapporto tra costi e benefici.

A motivo di ciò, le parti confermano l'esigenza di procedere, previa attenta analisi delle voci di entrate e di uscita, ad un costante monitoraggio dell'andamento economico operativo e patrimoniale degli Enti, finalizzato a promuovere una razionalizzazione dei costi e ad adottare tutte le misure necessarie per perseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio, anche attraverso sinergie e/o collaborazioni con Enti analoghi operativi nel territorio di Bologna.

2. CASSA MUTUA EDILE

La Cassa Edile costituisce lo strumento principale per il monitoraggio della presenza dei cantieri edili sul territorio provinciale e per attuare le scelte contrattuali e legislative finalizzate prioritariamente a combattere il fenomeno del lavoro abusivo ed irregolare nel settore edile del territorio (quali rilascio del DURC, la verifica della congruità e l'inserimento delle imprese irregolari in BNI), nonché per erogare prestazioni mutualizzate a lavoratori ed imprese.

Al fine di sostenere le funzioni ed i servizi richiamati, alcuni di particolare rilievo per la certificazione dell'affidabilità delle imprese del settore, le parti si impegnano a promuovere l'omogeneità operativa e funzionale delle Casse Edile operanti nella provincia di Bologna, attraverso accordi di collaborazione fra le Casse Edili e la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con le principali stazioni appaltanti pubbliche e private, affinché collaborino con le Casse Edili del territorio per verificare la regolarità delle imprese.

Le parti prendono atto, inoltre, del mutamento del settore e della trasformazione delle imprese anche in seguito alla lunga crisi economica e produttiva che ha colpito il settore e si impegnano a sviluppare un attento monitoraggio sulla compatibilità fra prestazioni in essere ed equilibrio economico/gestionale della Cassa Mutua Edile.

Le compatibilità di bilancio della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna con le finalità ad essa assegnate saranno verificate dalle parti con cadenza semestrale e, qualora necessario, le parti si impegnano ad intervenire per rimodulare la contribuzione esistente e/o per ridefinire l'assetto contributivo delle imprese.

Sul piano provinciale le parti si impegnano alla verifica dell'attuazione di quanto previsto nel protocollo nazionale d'intesa sugli Enti Bilaterali sottoscritto il 16 novembre 2010 da ANCE, Organizzazioni Cooperative e OO.SS. per promuovere a Bologna la costituzione di un sistema unitario delle Casse Edili.

Le parti si impegnano ad implementare interventi volti ad introdurre meccanismi incentivanti e premiali per ridurre la contribuzione alla Cassa Edile per le imprese regolari radicate nel territorio e ad agevolare, sul piano della contribuzione alla Cassa Mutua Edile, i nuovi rapporti di lavoro che riguardano lavoratori di età fino ai 29 anni compiuti e/o ultracinquantenni.

Le parti, infine, si impegnano ad esaminare modifiche statutarie che consentano di operare nella gestione finanziaria in modo competitivo, sicuro e comunque in conformità a quanto previsto dallo statuto tipo delle Casse Edili elaborato dalla CNCE.

3. FORMAZIONE ED OPERATIVITÀ DI IIPLE/CPTO

Le parti confermano la propria comune volontà di continuare ad investire fortemente sulla formazione dei lavoratori del settore edile quale strumento fondamentale per la crescita professionale e personale delle risorse umane e per uno sviluppo qualitativo e competitivo delle imprese e attribuiscono alla formazione erogata dall'IIPLE un ruolo centrale per attenuare gli effetti negativi dell'attuale congiuntura economica.

Le parti confermano l'importanza della formazione obbligatoria pre-assuntiva di 16 ore, introdotta dalla contrattazione nazionale e rivolta agli operai di primo ingresso nel settore edile, quale momento determinante per l'acquisizione dei principi fondamentali relativi alla conoscenza del cantiere e del lavorare in sicurezza.

Sul piano della formazione le parti confermano le strategie in corso di attuazione e gestione, come nuove attività individuano:

- o proseguire il percorso di istruzione e formazione professionale rivolto ai giovani. Nell'anno formativo 2013/2014 circa 50 giovani minorenni frequenteranno corsi presso l'IIPLE con il contributo della Provincia di Bologna e della Regione Emilia Romagna;
- o promuovere iniziative per accrescere la professionalità degli imprenditori edili con costi diretti a carico delle imprese
- o proseguire le iniziative formative rivolte al conseguimento di obblighi formativi per l'utilizzo di particolari macchinari nel settore edile (consolidamento attività campo prove);
- o l'avvio della borsa lavoro, da gestire con metodologia in via di definizione da parte delle Parti Sociali (cfr. successivo punto n. 4);
- o promozione di formazione nel campo dell'eco-building, della sicurezza statica, del risparmio energetico.

Le parti, al fine di attenuare le conseguenze occupazionali e sociali della crisi e a favorire comunque la ricollocazione del personale eventualmente espulso dal ciclo produttivo, realizzeranno le seguenti azioni positive:

- a) interventi formativi, realizzati dall'IIPLE, finalizzati ad aggiornare e riqualificare le competenze professionali dei dipendenti operai ed impiegati coinvolti in misure di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per mancanza di lavoro e straordinaria per crisi, ristrutturazione e riconversione aziendale, nonché in favore dei dipendenti apprendisti sospesi dal lavoro per le medesime causali;
- b) interventi formativi, realizzati dall'IIPLE, finalizzati ad aggiornare e riqualificare le competenze professionali dei dipendenti operai, impiegati e apprendisti espulsi dal ciclo produttivo in seguito alla crisi e/o per mancanza di lavoro che si trovino in stato di disoccupazione;

- c) previsione di una prestazione Cassa Edile finanziata attraverso il Fondo Attuazione Nuovi Servizi, senza oneri aggiuntivi per le imprese, consistente in un rimborso spese forfetario in favore dei lavoratori (operai e operai apprendisti) di cui alle precedenti lettere a) e b), pari a 40 euro lordi per ogni giorno di frequentazione dei corsi di cui alle medesime lettere, condizionato all'effettiva frequentazione di almeno l'80% delle ore/corso programmate o, nel caso di cui alla precedente lett. a), calendarizzate nel periodo di effettiva permanenza del lavoratore in CIG; nel caso di cui la lettera b) qualora si dovesse verificare l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'effettiva frequentazione di almeno l'80% delle ore corso programmate sarà rapportata al periodo di disoccupazione.

Le azioni positive di cui sopra saranno oggetto di specifici accordi attuativi. Le previsioni di cui alla lett. c) potranno essere prorogate qualora le Parti dovessero verificare il protrarsi della situazione di crisi del settore edile; a tal fine le parti si impegneranno ad assumere determinazioni entro il 30.11.2013.

Con la finalità di promuovere una corretta programmazione delle attività formative di cui alla lett. a), le parti si adopereranno per favorire la comunicazione all'IIPLE del ricorso alla CIGO/CIGS per mancanza di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori.

4. BORSA LAVORO

Le parti, considerate le forti ripercussioni negative che l'attuale crisi economica sta avendo sugli assetti occupazionali, riconosciuto il ruolo fondamentale del fattore umano nelle attività edili, appurata l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite nel settore, concordano di sostenere ogni utile iniziativa diretta a favorire il rientro dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche attraverso processi formativi di aggiornamento e accrescimento delle competenze.

Perciò le parti attribuiscono essenziale importanza al progetto "Borsa lavoro" che si pone l'obiettivo di facilitare e promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni.

A tal fine verrà costituito presso IIPLE un apposito sportello al servizio dei lavoratori e delle imprese aperto alle collaborazioni con il collocamento pubblico e le Agenzie per il Lavoro in conformità con quanto previsto dagli ulteriori livelli contrattuali e/o allo schema di convenzione definito con la Regione Emilia Romagna o con altre Istituzioni Pubbliche competenti in materia di avviamento al lavoro.

5. SICUREZZA SUL LAVORO ED OPERATIVITÀ DI IIPLE/CPTO

Le parti riconoscono che l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, rivestono carattere prioritario nell'ambito delle politiche attive del lavoro e risultano essere fattori strategici indispensabili per il raggiungimento del comune e fondamentale obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ribadiscono, quindi, la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una corretta applicazione delle normative antinfortunistiche, di un puntuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché di una adeguata e concreta cultura della sicurezza.

Le parti ritengono adeguato ed ottimale l'assetto organizzativo che vede il CPTO integrato all'interno dell'IIPLE.

Le parti ritengono positivo il contributo fornito dalla trasmissione televisiva "Edilizia Sicura", curata da IIPLE/CPTO, nello sviluppo della cultura, della sicurezza in edilizia ed alla riconoscibilità dell'operatività del sistema paritetico dell'edilizia nel territorio.

Le parti promuoveranno l'attivazione presso l'IIPLE/CPTO di un servizio di erogazione alle imprese di "consulenza di base" anche attraverso la visita in cantiere di incaricati del CPTO.

Esso avrà le seguenti caratteristiche:

- a richiesta delle imprese;



- limitato alla verifica della completezza delle misure predisposte dalle imprese, non finalizzato a sostituirsi ad esse nella definizione delle misure (PSC-POC e loro gestione) di loro competenza;
- con pagamento di un contributo differenziato fra impresa che versa alle casse o che non versa e maggiorato se la verifica comporta sopralluogo in cantiere da parte del tecnico incaricato.

Nessuna assunzione di responsabilità da parte del tecnico incaricato o del CTPO/IIPLE sul merito delle misure oggetto di verifica.

Sul piano delle ulteriori iniziative in materia di sicurezza nelle imprese, le parti si impegnano a promuovere:

- o messa a punto di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) a misura di piccole e medie imprese;
- o un sistema di miglioramento delle procedure di sicurezza basato sul metodo BBS (Behavior - Based Safety - sicurezza basata sul comportamento) organizzato a livello territoriale per le piccole e medie imprese con la finalità di migliorare i comportamenti individuali di sicurezza del personale impiegato nei cantieri a Bologna.

Bologna, 26 settembre 2013


ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili




Fillea - CGIL



Filca - CISL



Feneal - UIL



PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI NEL TERRITORIO DI BOLOGNA

tra

- ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili, rappresentato dal Presidente Luigi Amedeo Melegari e da Mauro Vignoli, con l'assistenza di Carmine Preziosi, Lorenzo Desole, Gianluigi Laus;

e

- Feneal UIL della Provincia di Bologna, rappresentata da Riccardo Galasso;
- Filca CISL della Provincia di Bologna, rappresentata da Cristina Raghitta;
- Fillea CGIL della Provincia di Bologna, rappresentata da Maurizio Maurizzi;

si conviene quanto segue

1. LO SCENARIO

Il settore edile/immobiliare è logorato da 4 anni di crisi, si sono persi nella filiera 550 mila posti di lavoro, siamo tornati alla produzione degli anni '70, dal 2009 hanno chiuso circa 45 mila imprese.

È in difficoltà tutta la filiera connessa all'edilizia (imprese di costruzioni, società di progettazione, artigiani, produttori di componenti nel settore dell'arredamento, della cantieristica, etc...).

La crisi è nazionale, altri Paesi europei hanno già invertito il ciclo nel settore delle costruzioni (Germania e Francia) adottando politiche di investimento pubblico e privato, sostenute dai Parlamenti, dai Governi, dalle Autorità locali, dal credito.

Il Sistema Italia ed il Sistema territoriale bolognese tardano a trovare una strada pur condividendo in via generale che per uscire dalla crisi bisogna ripartire dall'edilizia.

In tutti i momenti di crisi nella storia del Paese, l'edilizia ha dato risposte ampiamente positive con il duplice effetto di migliorare la dotazione infrastrutturale e abitativa, creare le basi per crescita e sviluppo dei territori, che diventano più competitivi in seguito alla crescita ed alla riqualificazione delle dotazioni infrastrutturali e delle opportunità abitative e di insediamento produttivo.

Nell'edilizia, nelle infrastrutture, nel riordino istituzionale e nella semplificazione amministrativa nella modifica delle condizioni di accesso al credito per il settore edile/immobiliare si devono trovare le leve per far ripartire la domanda interna e l'efficienza dei sistemi territoriali. Gli altri interventi all'ordine del giorno: la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica, la sicurezza statica degli edifici, le reti, la banda larga, le liberalizzazioni, la ricerca e l'innovazione, l'orientamento alla presenza sui mercati emergenti, sono essenziali, vanno perseguiti con tenacia dal settore edile, ma i loro frutti daranno risultati nel medio-lungo periodo.

Le parti ritengono opportuno ribadire che **se nel breve periodo non ripartire la domanda interna, nel medio periodo arriveranno poche imprese, sfibrate e incapaci di cogliere le opportunità della ripresa nel momento in cui si manifesterà.**

Sulla base di queste valutazioni di scenario condivise fra ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili, Fillea - CGIL, Filca - CISL e Feneal - UIL le parti si impegnano a sviluppare iniziative congiunte sulle seguenti tematiche:

a) Bologna al centro dello sviluppo. Rigenerazione e sviluppo urbano.

Le aree urbane possano costituire un fattore strategico, una leva di sviluppo equo e sostenibile, a patto di riuscire a conseguire una migliore vivibilità delle aree urbane: Infrastrutture di qualità, edifici di qualità, energeticamente efficienti e sicuri sul piano statico, ad un costo contenuto e con riconosciuta valenza sociale, città vivibili e inclusive. In quest'ottica **la rigenerazione urbana rappresenta un nodo essenziale per il futuro**, nella consapevolezza che una politica di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente è importante e va correlata alle nuove quote di sviluppo urbano previste dagli strumenti urbanistici;

1

b) struttura demografica e sviluppo di opportunità abitative. Un piano per l'housing sociale.

Le aree urbane continuano ad attrarre popolazione, soprattutto nelle aree del centro Nord. Nel periodo 2001-2010 gli incrementi più alti sono stati rilevati a Roma (+8,5%), a Milano (+5,6%), e a Torino (+5%). Rilevanti gli aumenti di popolazione negli "altri comuni della provincia", con punte del 23,7% nella provincia di Roma, 14,3% a Verona, **12,4% a Bologna** e 9,4% a Milano. L'evoluzione della struttura demografica ha importanti riflessi anche sul mercato abitativo. Le parti sottolineano come la crescita delle famiglie (dal 2004 al 2010 le famiglie sono aumentate mediamente di circa 328.000 unità l'anno) abbia sostenuto la domanda abitativa, **evitando una bolla immobiliare**, evento che si è invece manifestato in altri Paesi. Allo stesso tempo, però, i cambiamenti strutturali della popolazione italiana, il perdurare delle difficoltà economiche legate alla crisi stanno evidenziando **una domanda abitativa più articolata tra diverse componenti e che, per questo, richiede una maggiore diversificazione dell'offerta**. Una diversificazione fondata sull'accessibilità, anche solo iniziale, al bene casa (elevata è la percentuale di giovani che permangono nella famiglia di origine proprio per le difficoltà economiche), attraverso politiche di housing sociale, e sulle tipologie edilizie, in funzione delle variegata esigenze. Ciò si traduce in una segmentazione dell'offerta abitativa, con alloggi pensati per diverse categorie di utenze e con un forte mix tra proprietà ed affitto. **Occorre perciò promuovere, a Bologna, un piano ambizioso di housing sociale ed intervenire in modo equilibrato negli ambiti di nuova espansione previsti dalla pianificazione vigente sui quali hanno investito le imprese;**

c) riqualificazione energetica e statica del patrimonio edilizio.

Ulteriore obiettivo di una politica delle città sostenibile è rappresentato dalla riqualificazione energetica e statica del patrimonio edilizio. La quota di edifici con più di 40 anni - soglia temporale oltre la quale si rendono indispensabili interventi di manutenzione e/o di sostituzione di gran parte dei componenti edilizi dei fabbricati, pena la caduta stessa del loro grado di efficienza strutturale e funzionale - sta crescendo progressivamente. Secondo stime del Censis, **circa il 55% delle famiglie vive in abitazioni, costruite prima del 1971**. Parte del patrimonio esistente non solo non rispetta le qualità tecnologiche che oggi si richiedono ad un immobile, ma, in ragione della sua avanzata obsolescenza, rischia di perdere parte del suo valore: la verifica della sicurezza statica e gli aspetti energetici degli edifici, produttivi ed abitativi, sono due tematiche rilevanti, per le quali appare necessaria un'azione incisiva dello Stato e delle Istituzioni locali per far crescere la cultura della prevenzione e della sostenibilità energetica e per aprire opportunità di lavoro per le imprese;

d) le scelte infrastrutturali.

La competitività di un territorio è legata non solo alle prestazioni ed alla disponibilità di edifici abitativi e non, ma soprattutto alle scelte infrastrutturali. Le parti non ritengono opportuno soffermarsi sui ritardi e sulle loro ragioni, richiamano soltanto gli obiettivi da centrare: SFM, Passante Autostradale a Nord, Nodi di Rastignano e Casalecchio di Reno, Stazione Alta Velocità e suo collegamento con l'Aeroporto, rinnovo e collegamento con la città del Quartiere Fieristico e delle aree CAAB, un piano parcheggi per il centro storico di Bologna. **Un territorio accessibile è un territorio più attrattivo per imprenditori/investitori/cittadini che offre più opportunità di lavoro per le imprese del settore costruzioni;**

e) la Città Metropolitana entro il 2014 e la semplificazione amministrativa.

Costituzione della Città Metropolitana e contemporanea semplificazione delle procedure amministrative costituiscono azioni in grado di restituire visione ed attrattività al nostro territorio. **La politica locale e le burocrazie non sembrano pienamente consapevoli di queste necessità, pur avvertendo lo stimolo ad affrontarle**. Prevalgono inerzie e conservazioni, il peso burocratico è sempre meno compatibile con le esigenze delle imprese e dei cittadini;

f) la ricostruzione post terremoto costituisce un'occasione da non perdere per favorire la sinergia pubblico/privato, l'adeguamento sismico degli edifici esistenti, la promozione della competitività nella legalità fra le imprese della filiera costruzioni;

g) la tutela delle imprese del territorio.

In applicazione degli orientamenti previsti dallo "Small Business Act" dell'Unione Europea, fatto proprio dalla nostra legislazione nazionale, occorre, soprattutto in un momento come questo, **favorire la crescita delle micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio**, promuovendone, nei bandi pubblici, la collaborazione con le imprese di dimensioni maggiori ed adattando, laddove possibile, sulla base della legislazione vigente, **la procedura ristretta negoziata riservata alle imprese del territorio**.

Per approfondire e superare la situazione di crisi del settore le parti ritengono possibili azioni comuni negli ambiti di seguito esposti.

2. PATTO DI STABILITÀ E RITARDATI PAGAMENTI

Le parti stabiliscono di incentrare una comune azione volta a limitare i disagi ad imprese e dipendenti causati dai ritardati pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, chiedendo un superamento dei vincoli del patto di stabilità interno per le somme destinate ad investimento e ad una istruttoria veloce delle pratiche per il pagamento delle imprese che hanno svolto lavori non ancora pagati.

Le parti, inoltre, ritengono fondamentale che le Pubbliche Amministrazioni procedano al pagamento di tutti i debiti pregressi entro il 2014 e ritengono insufficienti, per la sopravvivenza del settore, le somme stanziare a tal fine dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013, n. 64.

3. TRASPARENZA, LEGALITÀ, SICUREZZA SUL LAVORO. SELEZIONE IMPRESE DA PARTE DI COMMITTENTI PUBBLICI. FAR CRESCERE UN MERCATO ATTENTO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO

Le parti si impegnano a svolgere ogni opportuno intervento, anche di concerto, presso le Stazioni Appaltanti Pubbliche, affinché in fase di selezione, affidamento, esecuzione degli appalti, vengano sempre perseguiti gli obiettivi della massima trasparenza, della legalità, della sicurezza sul lavoro, della congruità dei prezzi e della manodopera impiegata e della qualità delle opere da realizzare.

Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le Amministrazioni Pubbliche affinché svolgano nelle varie fasi degli appalti, efficaci azioni di controllo sulle imprese esecutrici dei lavori, mirate a verificare la correttezza retributiva, previdenziale, assicurativa, attraverso la richiesta del DURC e la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, il rispetto dell'applicazione del contratto dell'edilizia (laddove la lavorazione siano coincidenti con quelle previste dal contratto), l'iscrizione alla Cassa Edile, l'adozione di ogni misura di sicurezza prescritta dalle vigenti normative ed il rispetto degli adempimenti riguardanti l'affidamento di fasi lavorative in subappalto.

Le parti convengono sull'opportunità di richiamare l'attenzione delle Stazioni Appaltanti Pubbliche sull'esigenza che, in fase di aggiudicazione, vengano privilegiati sistemi più "responsabili" di scelta del contraente, con particolare riferimento a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contribuendo a limitare o ad escludere del tutto il ricorso al sistema del "massimo ribasso" che produce effetti distorsivi sul tessuto economico ed imprenditoriale del territorio a danno delle imprese qualificate e strutturate, dei tempi e della qualità delle opere realizzate.

Le parti convengono sull'opportunità che, per lavori pubblici d'importo previsto dalla legislazione vigente, le Stazioni Appaltanti invitino, senza bando e con procedura negoziata, prioritariamente le imprese edili della provincia di Bologna in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori, al fine di salvaguardare le imprese del territorio e le loro professionalità.

4. VALORIZZAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN EDILIZIA

Le parti ritengono che la valorizzazione del lavoro dipendente nell'impresa debba diventare un obiettivo da realizzare attraverso il rilancio della produttività ed il sostegno a forme contrattuali caratterizzate da stabilità.

Le parti ritengono, nell'attuale contesto, insufficienti gli interventi legislativi volti ad incentivare gli incrementi occupazionali attraverso le nuove assunzioni di giovani lavoratori, essendo il loro effetto limitato all'incremento dei rapporti di lavoro irrealizzabile vista la scarsità domanda di lavoro. Tali provvedimenti non creano nuovi posti di lavoro e non aiutano le aziende in difficoltà a salvaguardare le professionalità presenti al proprio interno.

Si ritengono utili, al contrario, gli sgravi contributivi e fiscali collegati alla c.d. retribuzione di produttività.

Si auspica una sensibile riduzione del cuneo contributivo/fiscale che consenta alle imprese di competere nel mercato in condizioni economicamente sostenibili e ai lavoratori di incrementare il potere di acquisto delle loro retribuzioni.

Si ritiene indispensabile che tutte le risorse dello Stato, disponibili per interventi sul lavoro, siano indirizzate a tale obiettivo.

Le parti, attraverso la premialità contributiva riservata alle imprese regolari radicate nel territorio, svilupperanno interventi volti a ridurre il costo del lavoro per gli operai dell'edilizia nella contribuzione alla Cassa Mutua Edile ed incentiveranno, attraverso il sistema degli Enti Paritetici, la riqualificazione professionale dei lavoratori licenziati o collocati in cassa integrazione ordinaria o straordinaria in ragione della crisi.

Le parti si impegnano anche a favorire l'attuazione sperimentale denominata "staffetta generazionale" finalizzata a favorire l'affiancamento di lavoratori "maturi" che abbiano i requisiti pensionistici nell'arco dei successivi 36 mesi con giovani inoccupati o disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 32 anni, anche in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni regionali in materia.

La "staffetta generazionale" riguarderà prioritariamente i giovani che hanno frequentato il corso per la "qualifica professionale regionale triennale di operatore edile alle strutture" presso l'IIPLE Bologna.

5. BANCA ORE/MODIFICA TEMPORANEA DELL'ORARIO DI LAVORO

Le parti concordano di promuovere il ricorso a livello aziendale/di cantiere significativo della banca delle ore/modifica temporanea dell'orario di lavoro con l'obiettivo di migliorare la flessibilità della durata temporale della prestazione lavorativa nel corso dell'anno, potendola meglio tarare sui picchi ed i cali di produzione, consentendo al lavoratore di usufruire di un numero maggiore di permessi qualora ne dovesse avere necessità.

Essa consiste nella creazione di un "conto ore individuale" di ogni lavoratore, in cui confluiranno, per un massimo di 80 ore in ragione d'anno (12 mesi), le ore prestate eccedenti il normale orario settimanale di lavoro. Esse pertanto non verranno retribuite nel mese di prestazione, ma verranno accantonate per poi essere utilizzate sia come permessi aggiuntivi a richiesta del lavoratore, sia come ore compensative per coprire eventuali cali di lavoro nel corso dell'anno, con priorità rispetto al ricorso alla cassa integrazione guadagni. Le ore accumulate ed eventualmente non godute, saranno liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro o, comunque, entro un tempo predefinito da concordare (es. 12 mesi).

In occasione delle prestazioni aggiuntive si darà corso al riconoscimento della sola maggiorazione dovuta per prestazioni straordinarie, mentre sarà accantonata la retribuzione relativa alle ore di lavoro eccedenti l'orario normale.

Si propone di introdurre la banca ore/modifica temporanea dell'orario di lavoro come facoltativa, limitandosi all'elaborazione di un regolamento dell'istituto che le aziende/cantieri significativi potranno, se interessate, decidere di adottare, anche in alternativa alla riduzione dell'orario di lavoro nei mesi invernali già prevista (anch'essa in modo facoltativo) dal contratto integrativo provinciale vigente, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo che veda la partecipazione delle RSU e delle parti sociali a livello provinciale.

6. APPALTI E SUBAPPALTI

Le parti concordano di adoperarsi per favorire il pieno rispetto e la puntuale applicazione delle norme contrattuali e di legge sulle prestazioni lavorative, con particolare riferimento alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti.

A tal fine le imprese che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione dei contratti dell'edilizia, intendano affidare lavori in appalto o in subappalto, si impegnano allo scrupoloso rispetto della disciplina di cui all'art. 14 del CCNL industria, nonché alla verifica dell'iscrizione dei subappaltatori, se dovuta in base all'articolo citato, alla Cassa Muta Edile.

7. RELAZIONI INDUSTRIALI, CRISI AZIENDALI, MONITORAGGIO DEL MERCATO PER GRANDI E MEDIE OPERE

Ciascuna delle parti potrà promuovere appositi incontri per esaminare singole realtà produttive, con riferimento ad interventi che attengono ad opere di particolare rilievo e/o all'esame situazioni di crisi aziendale.

Le parti si danno reciprocamente atto di voler privilegiare il ricorso agli ammortizzatori sociali conservativi, se compatibili con le singole situazioni contingenti, nella gestione delle crisi aziendali, come strumento utile a salvaguardare le professionalità presenti nelle aziende della provincia.

Le parti si impegnano ad un monitoraggio costante delle gare bandite, aggiudicate ed in corso di esecuzione nella provincia di Bologna con particolare riferimento ad opere pubbliche di grandi (il cui importo di aggiudicazione sia pari o superiore a cento milioni di euro) e medie (il cui importo di aggiudicazione sia pari o superiore a quindici milioni di euro) dimensioni.

Bologna, 26 settembre 2013

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili



Fillea - CGIL



Filca - CISL



Feneal - UIL



Verbale di accordo

Bologna, 26 settembre 2013

tra

ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili

e

FILLEA – CGIL della provincia di Bologna

FILCA – CISL della provincia di Bologna

FeNEAL – UIL della provincia di Bologna

Premesso che:

- a) il settore negli ultimi anni è stato oggetto di una profonda trasformazione, imputabile alla crisi, che ha portato al progressivo svuotamento delle imprese in termini di risorse umane
- b) le Parti hanno individuato la necessità di rendere il lavoro dipendente più competitivo al fine di contrastare il progressivo impoverimento delle imprese in termini di capacità professionali ed improntare, attraverso meccanismi incentivanti a favore di imprese regolari e lavoratori dipendenti, le dinamiche retributive ad un recupero della produttività del lavoro dipendente, fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori e l'adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita.

Tutto ciò premesso,

Si conviene quanto segue

Articolo 1

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

Il paragrafo 1 dell'art. 16 del ccpl è sostituito dal seguente.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione di fatto, costituita dalla paga di fatto (minimo contrattuale più eventuale superminimo), dalla indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero delle ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) per il 1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia sia pari o inferiore a 11 giorni: 0,750
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 11 giorni: 1,000
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,398
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,198
- e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'Inps: 0,500

La quota oraria di cui alla lett. a) del precedente elenco è ridotta a 0,650 in caso di malattia di durata non superiore a tre giorni di assenza, qualora, nel medesimo anno solare, si siano già verificati almeno cinque eventi di malattia ciascuno di durata non superiore a tre giorni di assenza dal lavoro.

Al fini del limite di cui al paragrafo precedente non si computano le giornate di carenza afferenti ad eventi morbosi che abbiano comportato il ricovero ospedaliero, nonché le giornate di assenza dal lavoro per terapie ricorrenti collegate a gravi malattie debitamente certificate. Le giornate di cui al precedente periodo saranno retribuite, senza limite nel numero di eventi, col trattamento economico di cui alla lett. a) o b), in base alla loro durata.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'Inps, vale, ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa applicata dall'Inps medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

L'impresa durante l'assenza dal lavoro per malattia, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art. 13 del contratto integrativo provinciale nella misura del 10% lordo.

Articolo 2

MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI DI MALATTIA E INFORTUNIO

Il punto 2 del paragrafo 5 dell'art. 16 del ccipi è sostituito dal seguente:

<<2. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 è rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna.

Il rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati o denunciati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, il rimborso è proporzionalmente ridotto.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento è restituito all'impresa per intero.

Il rimborso viene effettuato da parte della Cassa Mutua Edile entro 15 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

1. denuncia, alla scadenza di ciascun mese, alla Cassa Mutua Edile dei nominativi e della categoria dei lavoratori che risultano ammalati o infortunati nel mese scaduto, dei relativi periodi di assenza dal lavoro e dei dati concernenti il requisito delle 450 ore per il diritto al rimborso integrale;
2. copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia o dell'infortunio che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, più eventuali attestati di proroga o, nei casi prescritti dalla L.183/2010 art. 25 e delle norme ad esso collegate, gli estremi del numero di protocollo dell'attestazione telematica di malattia ed il codice fiscale del lavoratore interessato;
3. copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia predisposto dall'Inps per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato. In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e, per ciascun periodo, i relativi importi anticipati per i quali viene richiesto il rimborso alla Cassa Mutua Edile.>>

Articolo 3
DECORRENZE

Fino al 31 dicembre 2013, ai fini del calcolo delle prestazioni di malattia e dei relativi rimborsi, si applicherà quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. 16 del ccipi 18 luglio 2006.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, 26 settembre 2013

ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili



FILLEA - CGIL della provincia di Bologna



FILCA - CISL della provincia di Bologna



FeNEAL - UIL della provincia di Bologna

